



COMUNE DI SANT'ORESTE
Provincia di Roma

□ **ORIGINALE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>Deliberazione N.ro 4 Seduta del 29.01.2013</i>	<i>OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI</i>
---	--

I.U./fg

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove, del mese di gennaio, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione *straordinaria* ed urgente e in *prima* convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

			Presente	Assente
MENICHELLI	Sergio	- Sindaco	x	
BARTOLI	Flavio	- Consigliere		x
CECCHINI	Alessandro	- »		x
CENCI	Angelo	- »	x	
D'ACHILLE	Riccardo	- »	x	
DE VINCENZI	Lina	- »	x	
DIAMANTI	Andrea	- »	x	
DIAMANTI	Luisa	- »	x	
DIAMANTI	Roberto	- »	x	
FEDELI	Anna Rita	- »	x	
FIDANZA	Daniele	- »	x	
MENICHELLI	Doriano	- »	x	
NATALUCCI	Carlo	- »		x
ORTOLANI	Amedeo Maria	- »		x
PAOLUCCI	Moreno	- »	x	
SERZANTI	Maurizio	- »		x
TIRABASSI	Fabrizio	- »		x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Umberto Imperi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta **pubblica** sull'argomento in oggetto previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI.

Interviene il consigliere **Fedeli Anna Rita** per illustrare la proposta di deliberazione, in particolare sul tema dei controlli.

Il Segretario Comunale aggiunge alcune considerazioni in ordine ai nuovi controlli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

Visto l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni";

Visto l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";

Ritenuto quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012;

Ritenuto che la competenza all'approvazione del detto regolamento appartenga a questo Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di "Regolamento del sistema di controlli interni" predisposto dal competente servizio e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema di regolamento di cui sopra contempla anche la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ma che comunque debbono essere considerati nei regolamenti da tutte le amministrazioni locali;

Richiamata, da ultimo, la nota prefettizia Prot. n. 3584/2013 del 08.01.2013, con la quale si sollecita l'approvazione del suddetto regolamento, pena, lo scioglimento del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di :

- regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, dal Segretario Comunale;
- regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi art. 49 dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012;

Acquisito, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto l'esito della votazione avvenuta per alzata di mano e cioè:

- Presenti: **11**
- Votanti: **11**
- Astenuti: **0**
- Voti favorevoli: **11**
- Voti contrari: **0**

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento del sistema di controlli interni", allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a), per costituirne parte integrante e sostanziale, che consta di n. 30 articoli;

2. di riservarsi l'adozione di un atto modificativo del regolamento approvato prima facies nella veste allegata alla presente deliberazione, in particolare per esigenze di snellezza e semplificazione nell'adozione delle procedure standard di controllo, a fini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa complessiva (l'esigenza nasce dalla palmare rilevazione che la struttura dei piccoli comuni contrasta per costruzione con l'adozione di una complessa struttura deputata alla verifica dei dati ed al report continuo per misurare l'efficacia ex ante ed ex post dell'azione amministrativa);

3. di dare atto che il sistema dei controlli interni di tipo successivo viene posto in essere per sezionare, verificare, monitorare, controllare ed eventualmente correggere gli atti di impegno, siano essi deliberazioni o determinazioni, aventi un valore pari o superiore ad € 20.000,00 esclusa iva ed oneri di legge, in ossequio al principio di coniugazione dell'obbligatorietà del controllo di gestione con la speditezza, l'economicità ed il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, in modo da evitare la paralisi burocratica dell'ente comunale. Il sorteggio previsto dall'art.11, 4° comma del Regolamento sarà utilizzato come sistema di controllo ove vi sia contemporaneamente l'adozione di nr. 3 o più atti da verificare simultaneamente;

4. di dare atto che il presente regolamento integra, modifica ed abroga (in quest'ultimo caso solo le disposizioni incompatibili) il vigente regolamento di contabilità, essendo un sottoinsieme specifico del regolamento contabile vigente nel Comune di Sant'Oreste;

5. di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nei termini di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

6. il Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e ne sarà distribuita copia, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri;

7. entrerà in vigore in armonia con quanto disposto dalle norme statutarie in materia di regolamenti comunali;

8. di dichiarare, con la seguente separata votazione:

- Presenti: **11**
- Votanti: **11**
- Astenuti: **0**
- Voti favorevoli: **11**
- Voti contrari: **0**

vista l'urgenza del provvedimento, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo 267/2000.

Comune di Sant'Oreste

Provincia di Roma

Il revisore dei conti

Nominato con deliberazione consiliare n.ro 4 del 09/02/2011 per il triennio 2011/2013;

- Visto l'articolo 3, comma 1, lett. D) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;
- Visto l'articolo 147, comma 4, del TUEL, il quale prevede che “nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, e successive modificazioni”;
- Visto l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che “gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”;
- Visto lo schema di “Regolamento del sistema dei controlli interni” predisposto dal competente servizio;

- Dato atto che lo schema di regolamento di cui sopra contempla anche la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 147, comma 2, del TUEL, i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ma che comunque debbono essere considerati nei regolamenti da tutte le amministrazioni locali;
- Visto il decreto Legislativo n. 267/2000;
- Visto il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Ragioniere Piermarini Carlo

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In relazione alla proposta di deliberazione di Consiglio del Comune di Sant'Oreste del 29/01/2013 n. 4 relativa all'approvazione dello schema del regolamento sui controlli interni, obbligatorio ai sensi del D.L. 174/2012

Sant'Oreste, li 29/01/2013

(Dott.sa Antinori Francesca)

Francesca Antinori



REGOLAMENTO

SUI

CONTROLLI INTERNI

(Art. 147 e seg. TUEL – D.L. 174/2012
convertito nella legge n. 213/2012)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Riferimenti e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, ai sensi degli articoli 3, 147, 196, 197 e 198 del D.lgs. 18 agosto 2000 n°267, dell'articolo 1 e seguenti del D.lgs. 30 luglio 1999 n° 286, dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n° 131 e dell'articolo 3 e seguenti del D.lgs. 27 ottobre 2009 n° 150, come modificati dal più recente D.L. 174/2012, convertita nella L. n. 213/2012.

Art.2 – Finalità dei controlli interni

1. Il sistema integrato dei controlli interni, inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo dell'organizzazione, è finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni.
3. Le attività di controllo interno producono report semestrali che sono inviati alla giunta ed al consiglio e, nei casi previsti dalla normativa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del segretario della dichiarazione di inizio e fine mandato che il sindaco deve presentare.
5. Gli esiti delle altre forme di controllo interno concorrono alla formazione del controllo strategico.
6. Partecipano ai controlli interni il Segretario dell'ente, i Responsabili dei Servizi, il nucleo di valutazione o OIV ed il collegio dei revisori dei conti. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al presidente del Consiglio.
7. Per lo svolgimento delle varie tipologie di controllo interno è attivata una specifica struttura posta in staff al Segretario.
8. I report delle varie tipologie di controllo interno sono pubblicati sul sito internet dell'ente.
9. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti.
10. I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del consiglio nel corso della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio

Art.3 - Sistema integrato dei controlli interni

1. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:
 - a) *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio;
 - b) *Controllo di gestione*: verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati;
 - c) *Controllo strategico*: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

- d) *Controllo sulle società partecipate non quotate*: finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- e) *Controllo sulla qualità dei servizi erogati*: finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente.
- f) *Controllo sugli equilibri finanziari*: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. Esso viene disciplinato a parte nel Regolamento di contabilità.

TITOLO II

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art.4 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. La verifica di regolarità amministrativa e contabile si suddivide in due parti: quella preventiva, che si esercita tramite i pareri di regolarità tecnica e contabile, e quella successiva che avviene sotto la direzione del segretario dell'ente e si svolge secondo i principi generali di revisione aziendale.

Art.5 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione delle determinazioni di spesa dal Responsabile del Settore attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Prima dell'adozione dell'atto da parte dell'organo competente (deliberazioni, determinazioni, decreti), dovrà essere acquisito altresì sulla proposta il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.
3. Il parere e l'attestazione di cui al precedente comma sono rilasciati dal Responsabile del servizio finanziario entro 10 giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta di determinazione corredata dal parere di regolarità tecnica.

Art.6 Contenuti del parere di regolarità tecnica

1. Il parere di regolarità tecnica afferisce:

- a) Alla correttezza e completezza dell'istruttoria condotta, nonché al rispetto dei tempi;
- b) Alla conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;
- c) All'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché l'obiettivo specifico, indicati dagli organi politici;
- d) Alla conformità alla normativa applicabile in materia, anche con riferimento al procedimento seguito.

La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni.

Art.7 –Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile persegue le seguenti finalità:

- a) monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- b) rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- c) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Settore, ove vengano ravvisate patologie;
- d) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- e) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;
- f) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identiche tipologie;
- g) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- h) collaborare con i singoli Settori per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.

Art.8 – Principi del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è improntato ai seguenti principi:

- a) *indipendenza*: il responsabile e gli addetti all'attività di auditing devono essere indipendenti dalle attività verificate;

- b) *imparzialità, trasparenza, pianificazione*: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente;
- c) *utilità*: le risultante del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono garantire la standardizzazione nella redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità degli atti prodotti;
- d) *tempestività*: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
- e) *condivisione*: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate *in primis* a scopo collaborativo;

Art.9 - Caratteri generali ed organizzazione

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune si connota per i seguenti caratteri generali: controllo di tipo interno, successivo, a campione.
2. Il controllo viene svolto dal Segretario Comunale .
3. Di ciascun controllo viene redatta una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate. Semestralmente viene redatto un rapporto che è trasmesso ai dirigenti, al nucleo di valutazione, ai revisori dei conti, al Sindaco ed al Presidente del consiglio. Esso contiene anche eventuali direttive per i dirigenti. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei dirigenti.

Art.10 - Oggetto del controllo

1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 20.000,00 (ventimila) euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario ritenga necessario svolgere tale attività.

Art.11 - Metodologia del controllo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli *standards* di riferimento.
2. Per *standards* predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
 - a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;

- c) rispetto delle normative legislative in generale;
 - d) conformità alle norme regolamentari;
 - e) conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario Comunale stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, prevedendo il controllo di almeno il 5 per cento degli atti di cui all'art. 9.
 4. La selezione degli atti da sottoporre al controllo viene effettuata mediante estrazione casuale attraverso procedure informatiche.
 5. L'esame può essere esteso, su iniziativa dell'organismo di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere all'unità competente tutta la documentazione che sarà loro richiesta
 6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli *standards* predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Art.12 - Risultati del controllo

1. Le schede elaborate sui controlli a campione saranno oggetto di una relazione semestrale e di una annuale in cui deve risultare:
 - a) Nei reports semestrali saranno contenuti:
 - il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
 - i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
 - i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno delle schede di verifica utilizzate dall'unità preposta al controllo;
 - le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili di Settore;
 - b) Nel report annuale sarà contenuta un'analisi riepilogativa e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.
2. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario Comunale, ai responsabili di settore, al Collegio dei revisori dei conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

TITOLO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Art.13 – Finalità del controllo

1. L'Ente adotta il controllo di gestione al fine di garantire che le risorse siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi prefissati secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e allo scopo di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. Il controllo di gestione si svolge in concomitanza allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed è finalizzato a orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:
 - a) La corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrativa;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili;
 - c) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - d) il grado di economicità della combinazione dei fattori produttivi.

Art.14 – Oggetto del controllo

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'attività gestionale con particolare riferimento a:
 - economicità ed efficienza delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili;
 - efficacia dei processi di attivazione e di gestione dei servizi;
 - verifica dei risultati di tutta l'attività amministrativa;
 - qualità dei risultati.

Art.15 – Struttura operativa

1. La struttura operativa del controllo di gestione è il Nucleo di Valutazione o OIV che predispone gli strumenti destinati ai responsabili delle politiche dell'Ente e ai responsabili della gestione per le finalità volute dalla legge, dallo Statuto e dal vigente regolamento di contabilità.
2. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al precedente comma sono utilizzati dagli amministratori in termini di programmazione e controllo e dai responsabili di settore in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.

Art. 16 - Fasi dell'attività di controllo

1. Per il controllo sulla gestione si assume come parametro di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che riunisce il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della Performance.
2. Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione del PEG, comprensivo del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance;
 - b) rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano degli obiettivi, per verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica delle azioni intraprese;
 - d) elaborazione di relazioni periodiche riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione dei settori, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti. I reports sono inviati semestralmente al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi e al Sindaco .
 - e) elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati di Ente e per Servizio.

TIOLO IV

CONTROLLO STRATEGICO¹

Art. 17 – Finalità del controllo

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
2. Tale attività consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi strategici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate nonché nell'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
3. Ai fini di dare piena applicazione alle procedure in tema di controllo strategico ed alle finalità previste dallo stesso, è necessario che si stabiliscano forme di interrelazione con gli altri strumenti

1

¹ Il Controllo strategico è obbligatorio da subito per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Diventerà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2014 per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e a partire dal 1 gennaio 2015 per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

di controllo interno e con le risultanze del Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance previsto dall'Ente.

Art. 18 – Caratteristiche del controllo

1. Il controllo strategico è lo strumento che consente all'Amministrazione comunale di effettuare il monitoraggio e la valutazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dalle politiche comunali di intervento, a supporto dei processi di pianificazione strategica e di indirizzo politico - amministrativo.

2. Il controllo strategico pertanto:

- È direttamente finalizzato all'esercizio delle funzioni di governo da parte dell'Amministrazione;
- Costituisce una componente organica del modello di programmazione locale.

3. Le componenti del sistema di controllo strategico sono:

- Il sistema complessivo di gestione del ciclo della Performance;
- i sistemi di monitoraggio e valutazione dei programmi e progetti;
- il sistema di monitoraggio sul programma di governo;
- i processi di valutazione dell'impatto complessivo delle politiche comunali sulla comunità e sul territorio;
- il sistema di monitoraggio dei processi di implementazione delle politiche comunali da parte delle strutture operative e alle verifiche degli indirizzi e delle direttive per la gestione.

Art. 19 – Definizione degli obiettivi strategici

1. Il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi forniscono al Sindaco elementi per l'elaborazione della direttiva annuale finalizzata all'individuazione e/o all'adeguamento degli obiettivi strategici nonché per la redazione di programmi e progetti da approvare con la Relazione previsionale e programmatica, con il supporto del Nucleo di Valutazione e coerentemente al sistema di misurazione e valutazione della Performance.

2. La direttiva del Sindaco identifica i principali obiettivi da realizzare, per i centri di responsabilità e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando i progetti speciali e scadenze intermedie.

3. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata, sulla base delle

linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale dal Sindaco, con la Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale unitamente al bilancio.

Art. 20 – Strumenti e processi

1. Gli strumenti di programmazione del Comune devono prevedere al loro interno la definizione e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a verificare lo stato di attuazione dei processi ed i risultati conseguiti.

2. Gli elementi di tale sistema sono:

- la definizione dei risultati e degli effetti attesi, in funzione degli obiettivi strategici fissati dal programma;
- l'individuazione di una serie di indicatori significativi attraverso cui monitorare, in maniera articolata, le diverse dimensioni e componenti delle politiche comunali di intervento;
- la costruzione di flussi informatici per la rilevazione di tali informazioni significative.

3. Il monitoraggio è finalizzato a supportare:

- la revisione, l'aggiornamento e lo sviluppo delle politiche comunali di intervento;
- la funzione di accountability nei confronti del Consiglio comunale;
- la funzione di governance sui processi di attuazione dei programmi.

Art. 21 – Organizzazione e modalità di controllo

1. Il controllo strategico viene assicurato dai Responsabili dei Servizi sotto la direzione del Segretario Comunale.

2. L'unità, per l'espletamento delle proprie attività oltre ad avvalersi dei risultati delle rilevazioni interne (attraverso gli esiti dei programmi gestionali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, del programma per la rilevazione della performance, delle rilevazioni di qualità dei servizi, ecc.), richiede ai Responsabili dei Settori appositi reports finalizzati a rilevare lo stato attuativo della programmazione comunale.

3. L'unità preposta al controllo strategico redige per ogni esercizio finanziario almeno due reports. Il primo entro il mese di agosto, ai fini dell'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi. Il secondo, di carattere complessivo, entro

il mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario di riferimento.

TITOLO V

IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE²

Art.22 – Controllo sulle società partecipate non quotate

1. Con il controllo sulle società partecipate non quotate si intendono perseguire le seguenti finalità:
 - a) La creazione di un sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - i rapporti finanziari tra Ente proprietario e società;
 - la situazione contabile, gestionale, organizzativa della società;
 - i contratti di servizio;
 - la qualità dei servizi;
 - il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
 - b) La definizione di un sistema di monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate che consenta:
 - L'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
 - L'individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico – finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
 - l'organizzazione dei risultati complessivi dell'Ente locale e delle aziende partecipate mediante la progressiva creazione di uno strumento operativo di bilancio consolidato redatto secondo principi di competenza economica.

Art.23 – Funzioni di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, definisce annualmente, con l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi strategici che l'Ente dovrà raggiungere.

2

¹ Il Controllo sulle società partecipate non quotate è obbligatorio da subito per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Diventerà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2014 per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e a partire dal 1 gennaio 2015 per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

2. La Giunta, con l'approvazione del PEG ai sensi dell'art. 13, assegna e definisce gli obiettivi specifici che tramite le società partecipate si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio, che in termini di efficacia, di efficienza, economicità e qualità del servizio.

Art.24 – Modalità di esercizio del controllo economico-finanziario

1. La Società partecipata o non quotata deve consentire al Comune l'esercizio del controllo economico-finanziario attraverso un monitoraggio:
 - *Concomitante*, esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione del Budget;
 - *A consuntivo*, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e del Bilancio consolidato.

Art.25 – Il controllo concomitante

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, la cui competenza è ascritta al servizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio, provvede a predisporre le seguenti relazioni:
 - Relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel Piano industriale, e vengono rilevate e analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget ed il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica.
 - Relazioni semestrali sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni anno.
2. Il report contiene il conto economico consuntivo, accompagnato da una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.
3. Il report è relativo alla gestione svolta dall'inizio dell'esercizio fino ad una data coerente con la valutazione per le eventuali variazioni degli equilibri di bilancio del Comune.
4. Dette relazioni saranno trasmesse alla Giunta comunale, al Sindaco e alle competenti Commissioni consiliari.

Art.26 – Il controllo a consuntivo

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, la cui competenza è ascritta al Consiglio Comunale, nella finalità di addivenire alla creazione di un documento di Bilancio consolidato di "gruppo", il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a:
 - trasmettere al Comune la proposta di Bilancio della Società, corredata dei documenti previsti

dalle leggi e certificata dal soggetto deputato all'esercizio del controllo contabile, che verrà successivamente sottoposta alla valutazione e all'approvazione del Consiglio comunale in sede di approvazione del consuntivo dell'Ente.

2. Le Società o Enti partecipati si impegnano ad adottare schemi di redazione del Budget annuale e pluriennale e del Piano degli investimenti, che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, nonché predisporre rielaborazioni extra contabili dei dati dei Bilanci d'esercizio, al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune.

TITOLO VI

CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI³

Art.27 – Il controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il Comune adotta strumenti finalizzati al controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente.
2. La Giunta Comunale approva il programma del controllo della qualità dei servizi erogati, individuando i servizi sottoposti ad indagine, gli strumenti da adottare e le relative tempistiche.
3. Gli esiti dell'attività di controllo vengono pubblicati sul sito internet del Comune.
4. L'attività di misurazione deve essere ripetuta per lo stesso servizio per più anni consecutivi, al fine di rilevare il miglioramento della soddisfazione dell'utenza.

TITOLO VII

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art.28 – Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e con la vigilanza dell'Organo di revisione.
2. A tal fine, entro il 10 Settembre di ogni anno, il Responsabile del Servizio finanziario presiede

3

¹ Il Controllo sulla qualità dei servizi erogati è obbligatorio da subito per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Diventerà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2014 per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e a partire dal 1 gennaio 2015 per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

una riunione cui partecipano i Responsabili di Servizio e il Segretario, dove si esaminano in contraddittorio, collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità:

- a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;
- b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui Attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;
- c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

3. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità" interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento.

4. Il revisore, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.

5. Successivamente la Giunta prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio.

6. Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta dovrà proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.

7. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.

8. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.

9. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni che, sotto il profilo economico-finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della riunione collegiale di cui al comma 2, e si procede ai sensi dei successivi commi.

TITOLO VIII

LE DICHIARAZIONI DI INIZIO E FINE MANDATO

Art.29 – La dichiarazione di inizio mandato

1. L'Ente deve predisporre una dichiarazione di inizio mandato che verifichi in particolare la situazione finanziaria e contabile, la consistenza del patrimonio e la misura dell'indebitamento dell'Ente.
2. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate dal Sindaco e dovranno essere predisposte dal Segretario o dal Responsabile del Servizio finanziario.
3. La dichiarazione deve essere adottata entro i 90 giorni successivi all'insediamento del vertice politico, che la deve sottoscrivere.

Art.30 – La dichiarazione di fine mandato

1. L'Ente deve predisporre una dichiarazione di fine mandato che dovrà essere sottoscritta entro il novantesimo giorno precedente la consultazione elettorale e, entro i 10 giorni successivi, certificata dal Collegio dei revisori dei conti.
2. La dichiarazione deve essere trasmessa al tavolo tecnico inter-istituzionale costituito presso la Conferenza Unificata e successivamente pubblicata sul sito internet dell'Ente.
3. La dichiarazione di fine mandato dovrà contenere una descrizione dettagliata delle principali attività normative ed amministrative svolte nel corso dei cinque anni, con specifico riferimento a:
 - sistema ed esiti dei controlli interni;
 - eventuali rilievi della Corte dei Conti;
 - azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
 - situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune;
 - azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
 - quantificazione della misura dell'indebitamento dell'Ente.
4. Il mancato rispetto di queste prescrizioni è sanzionato attraverso la irrogazione di specifiche sanzioni pecuniarie in capo al vertice politico e/o al soggetto incaricato della sua predisposizione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL Presidente
F.to Sergio Menichelli

Il Segretario Comunale
F.to dott. Umberto Imperi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- all'Albo on line del Comune visibile sul sito www.santoreste.rm.gov.it ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 – del Decreto Legislativo n. 267/2000, con il n. 189 dal 04.02.2013 al 19.02.2013

Dalla residenza comunale, li 04.02.2013

Il Segretario Comunale
F.to dott. Umberto Imperi

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n° 267/2000 in data 29.01.2013

Dalla residenza comunale, li 04.02.2013

Il Segretario Comunale
F.to dott. Umberto Imperi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale